


## Riammissione in servizio? Possibile, ma spesso impraticabile

di Luca Signorello

I docenti e il personale ata, collocati a riposo per dimissioni volontarie o dispensati dal servizio per motivi di salute o per superamento del periodo massimo di assenza, e che vogliono essere riammessi in servizio a decorrere dal 1.9.2011, devono presentare apposita istanza entro il 15 gennaio al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

L'istanza non potrà essere presentata da coloro che alla data del 1.9.2011 avranno compiuto il 65° anno di età.



Non potrà essere presentata neppure da chi all'atto della cessazione dal servizio svolgeva le funzioni di preside o di direttore didattico o le mansioni di responsabile amministrativo.

La riammissione in servizio è un istituto giuridico previsto dall'art. 132 del dpr 10 gennaio 1957, n.3, articolo espressamente richiamato per i docenti dall'art. 516 del d.lgs. n. 297/1994 e per il personale ata dall'art. 145 del contratto 29 novembre 2007. L'istituto continua a essere disciplinato dalle circolari ministeriali 20 luglio 1990, n. 194 e 11 giugno 1991, n.11.

Per effetto dei tagli agli organici che in molti casi comportano situazioni di soprannumerari, la riammissione in servizio è diventato un istituto residuale. Le possibilità di ottenere una riammissione è molto limitata ed è legata a situazioni particolari esistenti nella provincia richiesta.

Il personale che la otterrà assumerà la posizione giuridica ed economica che occupava all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Non gli sarà più corrisposto il trattamento pensionistico in godimento e potrà cessare nuovamente dal servizio con diritto a pensione solo se potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa in vigore dal 1.1.2011 o, comunque, da quella in vigore al momento della nuova cessazione. Anche la pensione definitiva sarà calcolata con la normativa in vigore all'atto della cessazione. Per quanto attiene, infine, al trattamento di fine servizio liquidato all'atto della precedente cessazione non dovrà essere restituito. La somma liquidata a suo tempo, maggiorata dei relativi interessi maturati, sarà detratta dall'Inpdap da quella che verrà determinata in sede di cessazione definitiva.